

NOTA INFORMATIVA N. 26/2020

DECRETO RILANCIO: MISURE PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE MEDIE IMPRESE

Il decreto Rilancio introduce crediti di imposta per favorire la ricapitalizzazione di imprese con ricavi compresi tra 5 e 50 milioni; istituisce inoltre il Fondo Patrimonio PMI che potrà sottoscrivere, fino al 31 dicembre, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi da società che abbiano aumentato il capitale di almeno 250.000 euro, con ricavi compresi tra 10 e 50 milioni e numero di dipendenti inferiore a 250.

L'art. 26 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "decreto Rilancio"), prevede alcuni interventi per la patrimonializzazione delle imprese di medie dimensioni consistenti in crediti d'imposta e partecipazione pubblica al capitale di debito delle stesse attraverso la costituzione del "Fondo Patrimonio PMI".

1. Disposizioni comuni agli interventi (art. 26)

Le misure in discorso sono dirette a società di capitali e società cooperative (comprese le srl semplificate e le società e cooperative europee) che:

- i) nel periodo d'imposta 2019 abbiano conseguito ricavi (calcolati singolarmente o su base consolidata se appartenenti a un gruppo) superiori a 5 milioni (10 milioni per poter accedere al «Fondo Patrimonio PMI» di cui al successivo § 4) e fino a 50 milioni;
- ii) a causa dell'emergenza Covid-19 abbiano subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una riduzione pari ad almeno il 33% dei ricavi (calcolati singolarmente o su base consolidata se appartenenti a un gruppo) rispetto agli stessi mesi del 2019;
- iii) abbiano eseguito tra il 19 maggio e il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento, integralmente versato (e che sia pari ad almeno € 250.000 per accedere alla misura di cui al successivo § 4).

Inoltre, per usufruire del credito d'imposta sulle perdite, di cui al successivo § 3, e per accedere al «Fondo Patrimonio PMI», di cui al successivo § 4, la società beneficiaria:

- i) non doveva rientrare al 31 dicembre 2019 nella categoria delle "imprese in difficoltà" ai sensi dei Regolamenti (UE) nn. 651/2014, 72/2014 e 1388/2014;
- ii) deve presentare una situazione contributiva e fiscale regolare;
- iii) deve essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e di salvaguardia dell'ambiente;
- iv) non deve aver ricevuto e successivamente non aver rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea;
- v) non deve trovarsi nelle condizioni ostative previste dal Codice Antimafia (art. 67, d. lgs n. 159/2011);
- vi) i relativi amministratori, soci e titolari effettivi non devono essere stati condannati in via definitiva negli ultimi cinque anni per reati di evasione fiscale che abbiano determinato l'interdizione dai pubblici uffici.

Infine, trattandosi di interventi potenzialmente configurabili come aiuti di Stato, la loro efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea che verrà richiesta dal Governo italiano mediante notifica delle norme in discorso alla stessa Commissione.

2. Credito d'imposta sui conferimenti in denaro per aumento del capitale sociale (art. 26, co. 4 - 7)

Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro a capitale sociale nelle imprese aventi dimensioni e caratteristiche indicate al § 1, spetta un credito d'imposta del 20%, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato il conferimento e in quelle successive fino a completo utilizzo, ovvero in compensazione per il pagamento di altre imposte e contributi, anche in deroga agli attuali limiti d'importo compensabile.

L'ammontare massimo del conferimento su cui calcolare il credito d'imposta non può eccedere € 2.000.000, e spetta nel limite comunitario di aiuti di Stato, consistenti in sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili e agevolazioni fiscali che non possono complessivamente eccedere l'importo di € 800.000 per singola società.

Il credito d'imposta, che in ogni caso non è riconosciuto a società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, a società sottoposte a comune controllo, a società collegate con la conferitaria, ovvero da questa controllate, spetta a condizione che:

- i) le azioni o quote rinvenienti dal conferimento non siano vendute fino al 31 dicembre 2023;
- ii) prima di tale data non siano distribuite riserve da parte della società conferitaria, pena la restituzione del credito d'imposta da parte del conferente, unitamente agli interessi legali.

Infine, il credito d'imposta spetta anche per gli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri della UE o in Paesi appartenenti allo SEE.

3. Credito d'imposta sulle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (art. 26, co. 8)

A seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, alle società aventi le dimensioni e le caratteristiche indicate al § 1, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale (su cui il conferente ha maturato il diritto al credito d'imposta indicato al § 2) e comunque entro i suindicati limiti comunitari agli aiuti di Stato.

Sebbene la lettera della norma non lo precisi, si ritiene che la percentuale del 10% vada calcolata sul patrimonio netto, non solo non tenendo conto delle perdite 2020, ma anche dell'aumento di capitale nel frattempo eseguito.

A titolo di esempio, si immagini che una società con un patrimonio netto all'1.1.2020 di 100.000, abbia maturato perdite nel 2020 per 60.000 ed eseguito un aumento di capitale per 50.000 entro il 31.12.2020

La perdita eccedente su cui calcolare il credito d'imposta sarebbe allora di 50.000 data dalla differenza tra la perdita (60.000) e 10.000 (10% del patrimonio netto di 100.000).

Il credito d'imposta teorico (50%) sarebbe dunque di 25.000, tuttavia, poiché, tale importo è superiore al 30% dell'aumento di capitale di 50.000, ovvero a € 15.000, il credito d'imposta è riconosciuto solo per tale minore ammontare.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione per il pagamento di altre imposte e contributi a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione relativa all'effettuazione dell'investimento, anche oltre i vigenti limiti annuali di utilizzo.

La società che distribuisca riserve prima del 1° gennaio 2024 deve restituire il credito d'imposta utilizzato maggiorato degli interessi legali.

Criteri e modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposti di cui ai § 2 e 3 saranno stabiliti con decreto ministeriale nel rispetto del limite di spesa previsto.

4. «Fondo Patrimonio PMI» (art. 26, co. 12)

Per le società che, oltre a possedere gli altri requisiti indicati al § 1:

- i) abbiano conseguito nel 2019 ricavi superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni;
- ii) abbiano deliberato ed eseguito un aumento di capitale in denaro di importo pari o superiore a € 250.000 tra il 19.5 e il 31.12.2020;
- iii) abbiano un numero di occupati inferiore a 250 persone, è istituito il «Fondo Patrimonio PMI» gestito da Invitalia SpA, che può sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, nei limiti della propria dotazione (pari a 4 miliardi di euro per il 2020), obbligazioni e titoli di debito («Strumenti Finanziari») emessi dalle già menzionate società.

Il Fondo può sottoscrivere Strumenti Finanziari per un ammontare massimo pari al minore tra:

- tre volte l'aumento del capitale sociale in denaro di cui al precedente punto ii);
- il 12,5% dell'ammontare dei ricavi 2019.

Tuttavia, qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica ovvero di aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati, la somma degli Strumenti Finanziari emessi e sottoscritti dal Fondo, degli importi garantiti e dei prestiti agevolati non può superare il maggiore tra:

- il 25% dei ricavi 2019;
- il doppio dei costi del personale del 2019;
- il fabbisogno di liquidità della società per i 18 mesi successivi alla concessione della misura, come autocertificato dal legale rappresentante della stessa società.

Gli Strumenti Finanziari devono essere rimborsati entro sei anni dalla sottoscrizione (con facoltà della società di rimborsarli anticipatamente decorsi tre anni), e gli interessi, che maturano con periodicità annuale, sono dovuti in unica soluzione alla data del rimborso.

La società emittente si deve inoltre impegnare a:

- a) non deliberare o effettuare, fino al rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve, acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso dei finanziamenti soci;
- b) destinare il finanziamento a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi localizzati in Italia;
- c) fornire al Gestore del Fondo (Invitalia SpA) un rendiconto periodico al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.

Con decreto del Ministro dell'economia verranno definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e l'ammontare dei finanziamenti ammissibili, nonché gli obiettivi al cui conseguimento potrà essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari.

28 maggio 2020